



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 72 del 03.11.2016

Oggetto: Autorizzazione assegnazione parziale al Comune di Guardia Lombardi ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 della dott.ssa Rosapina Trunfio. Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemilasedici** il giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore 18,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo MARIANI nella sua qualità di Sindaco

MARIANI PIETRO GERARDO	SINDACO	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

.....

Parere favorevole per la regolarità contabile:

.....



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in seguito a procedura comparativa, indetta con delibera di G. C. n. 4 del 15.01.2015, con Decreto Sindacale prot. n. 704 del 13.02.2015, si stabiliva di stipulare con la dott.ssa Rosapina Trunfio, nata ad Avellino il 17 aprile 1980, residente in Villamaina (AV), via San Giovanni, 10, un contratto a tempo determinato e a tempo parziale al 50%, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento delle attività di responsabile del settore contabile del Comune di Morra De Sanctis per il periodo 16.02 - 31.12.2015, con un periodo di prova di sei mesi e con possibilità di proroga, con uno o più provvedimenti, per l'intera durata del mandato del Sindaco;
- con Decreto Sindacale prot. n. 6240 del 23/12/2015, venne stabilito di dare continuità all'incarico suddetto, stipulando con la dott.ssa Trunfio un ulteriore contratto a tempo determinato e a tempo parziale al 50%, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 01.01 - 31.12.2016, con possibilità di ulteriore proroga, con uno o più provvedimenti, per l'intera durata del mandato del Sindaco;
- il Comune di Guardia Lombardi, con nota prot. n. 3488 del 28.10.2016 (atti n. 5756 in pari data) chiedeva l'ampliamento a 36 ore settimanali dell'orario di servizio della dott.ssa Trunfio al fine di addivenire alla stipula di una convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 per l'utilizzo congiunto di detta professionista;

Considerato che:

- nulla osta a che questo ente palesi la disponibilità all'utilizzazione in comune della dott.ssa Rosapina Trunfio con il Comune di Guardia Lombardi, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22 gennaio 2004;
- a tal fine si rende necessario ampliare l'orario di lavoro della dott. ssa Trunfio portandolo a 36 ore settimanali;
- il suddetto aumento dell'orario di servizio della dott. ssa Trunfio a 36 ore settimanali non comporta alcun incremento di spesa a carico di questo ente in quanto il costo delle ulteriori 18 ore settimanali di servizio graverà sul Comune di Guardia Lombardi;
- le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. n. 113/2016, convertito con legge n. 160/2016, all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, sono escluse dalle limitazioni previste per il lavoro flessibile;

Accertata, altresì, la disponibilità alla descritta soluzione da parte della dott.ssa Rosapina Trunfio;

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione



parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

Visto lo schema di convenzione, che si compone di n. 7 (sette) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Morra De Sanctis e Comune di Guardia Lombardi), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Epti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;



Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

a voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di autorizzare l'assegnazione parziale della dott.ssa Rosapina Trunfio, dipendente a tempo parziale di questo ente, presso il Comune di Guardia Lombardi per n. 18 ore settimanali, dall' 08 novembre fino al 31 dicembre 2016, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

2. di ampliare, ai fini di cui al punto 1) del presente deliberato, l'orario di servizio della dott. ssa Trunfio a 36 ore settimanali, precisando che:

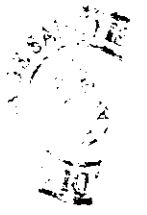
- detto aumento orario non comporta alcun incremento di spesa a carico di questo ente in quanto il costo delle ulteriori 18 ore settimanali di servizio graverà sul Comune di Guardia Lombardi;
- le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. n. 113/2016, convertito con legge n. 160/2016, all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, sono escluse dalle limitazioni previste per il lavoro flessibile;

3. di dare atto che la dott.ssa Rosapina Trunfio, categoria giuridica D1, pos. Economica D1, è incaricata della responsabilità e posizione organizzativa del settore finanziario di questo Comune;

4. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Guardia Lombardi, previo consenso dell'interessata, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 7 (sette) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;

5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 4) del presente deliberato, previo espresso assenso del dipendente interessato e di incaricare il Responsabile del settore amministrativo dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS. interne.

Con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE MORRA DE SANCTIS

Allegato "A" alla deliberazione G.C. n. 72 del 03 novembre 2016

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA, NEL
SERVIZIO CONTABILE DEL COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI DI UNA UNITA' DI
PERSONALE CAT. PROF. "D" DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DEL
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**

L'anno duemilasedici, il giorno.....del mese di novembre, presso la Residenza Comunale di Morra De Sanctis, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Guardia Lombardi, codice fiscale 82000410645 rappresentato dal sig....., nato ail....., il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Sindaco/legale rappresentante;

e

Il Comune di Morra De Sanctis, codice fiscale 82000950640, rappresentato dal sig._____, nato a _____ il _____, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Sindaco/legale rappresentante;

PREMESSO:

Che il Comune di Guardia Lombardi con deliberazione di Giunta Comunale n., adottata in data....., esecutiva ad ogni effetto di legge, ha deciso l'utilizzo a tempo parziale del dipendente del Comune di Morra De Sanctis, dott. ssa Rosapina Trunfio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma I, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ed ha approvato lo schema di convenzione in oggetto;

Che il Comune di Morra De Sanctis, con deliberazione di Giunta Comunale numero, adottata in data....., esecutiva ad ogni effetto di legge, ha, a sua volta, approvato lo schema di convenzione medesimo;

Che la dott.ssa Rosapina Trunfio, Funzionario del Comune di Morra De Sanctis, dipendente a tempo determinato del medesimo Ente con la categoria giuridica D, sentita in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per accettazione" resa dallo stesso funzionario in calce alla presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Morra De Sanctis (Ente di provenienza) ed il Comune di Guardia Lombardi (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo articolo 2, il Funzionario della dott.ssa Rosapina Trunfio, nata ad Avellino il 17.04.1980, e residente in Villamaina (AV), via S. Giovanni, 10, C.F. TRNRPN80D57A509K, dipendente a tempo determinato del comune di Morra De Sanctis, ascritto alla categoria professionale D, già responsabile del Settore finanziario del Comune medesimo.

Articolo 2. Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dall'08 novembre 2016 ed ha scadenza il 31.12.2016.

Qualora dovessero verificarsi diverse necessità, le parti sin d'ora concordano la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione della parte interessata con indicazione della data dalla quale si ritiene risolta la convenzione, non inferiore ad un mese dalla comunicazione.

Articolo 3. Compiti del Funzionario

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al Funzionario i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

L'Ente utilizzatore dichiara sin d'ora la volontà di attribuire con espresso decreto sindacale al funzionario la responsabilità del Servizio finanziario e correlata posizione organizzativa.

Articolo 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono la seguente articolazione dell'orario di lavoro, alla quale il Funzionario dovrà scrupolosamente attenersi:

- 18 ore presso il Comune di Morra De Sanctis
 - 18 ore presso il Comune di Guardia Lombardi
- con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti.

Articolo 5. Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del Funzionario, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

Articolo 6. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La retribuzione del Funzionario sarà corrisposta da ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, saranno pari a quelli spettanti al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica D1 (posizione economica D1), secondo la disciplina di cui alla tabella B del CCNL del 22.01.2004 e successivi. La ripartizione degli oneri inerenti l'utilizzazione del Funzionario tra l'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione avverrà proporzionalmente al tempo di lavoro reso in ciascuno dei due enti, come riportato nell'art. 4.

L'indennità di posizione attribuita al Funzionario è stabilita ed è erogata secondo gli importi da ciascun Ente determinati.

Il Comune di Morra De Sanctis provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al dipendente, competenze che verranno rimborsate a cadenza mensile dal Comune di Guardia Lombardi.

Al dipendente competono, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

100

Articolo 7. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il Funzionario dovrà prestare la propria attività come definita nei precedenti articoli in favore di entrambi gli Enti ed a lui si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Guardia Lombardi
Ente di utilizzazione

Per il Comune di Morra De Sanctis
Ente di Provenienza

Per accettazione
Il Funzionario
dott.ssa Rosapina Trunfio

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 08 novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 08 novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MONTE DE PRINCIPIS (AV)

PRO

DAL 08/11/2016 AL 23/11/2016.

OS

IL SEG

[Signature]

